



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**RELAZIONE AL DECRETO LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI REATI DI CORRUZIONE,
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi,

Il decreto legge che si sottopone alla ratifica dell'On.le Consiglio Grande e Generale rappresenta un ulteriore intervento normativo del Governo nel percorso di allineamento dell'ordinamento sammarinese alle Raccomandazioni formulate alla Repubblica dal Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la Corruzione (GRECO) nel Rapporto di Conformità adottato nel corso della 64esima riunione plenaria del 20 giugno 2014, a seguito del primo e secondo ciclo di valutazione congiunti.

Il decreto legge, in particolare, è teso ad attuare pienamente le Raccomandazioni IV e VII relative rispettivamente allo sviluppo di meccanismi legislativi e pratici per la tutela dei testimoni dei reati di corruzione ed all'implementazione della legislazione sulla libertà di informazione contenuta nella Legge 5 ottobre 2011 n.160.

L'intervento normativo in esame introduce, quindi, all'articolo 1 un efficace sistema di protezione dell'identità dei testimoni di reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale e del contenuto delle testimonianze rese. Tale articolo prevede, utilizzando l'istituto già disciplinato dall'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 93, che il Giudice inquirente dichiari, a mezzo di decreto motivato, lo stato di segretezza speciale regolato dal comma 5 del summenzionato articolo con riferimento agli atti istruttori che coinvolgano tali soggetti.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Il suddetto regime di segretezza speciale consente, pertanto, di proteggere l'identità del testimone per tutta la fase istruttoria, conservando in un fascicolo riservato e separato, rispetto a quello del procedimento, tutti gli atti istruttori che lo vedano coinvolto.

Il regime di segretezza speciale cessa con la pubblicazione del processo e l'Autorità giudiziaria dispone, con il decreto per la fissazione dell'udienza dibattimentale, l'unione degli atti secretati al fascicolo processuale, salvo che la medesima Autorità ritenga non necessario, tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, utilizzare la testimonianza e rivelare l'identità del testimone ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

In altri termini, qualora l'Autorità giudiziaria, a conclusione della fase delle indagini, ritenga che l'apparato probatorio raccolto sia sufficiente, a prescindere dalla testimonianza acquisita in regime di segretezza speciale, a dimostrare la colpevolezza dell'indagato e, pertanto, tale testimonianza non appaia indispensabile per l'accertamento del reato, l'identità del testimone permarrà segreta, non sussistendo, appunto, la necessità di acquisire agli atti del procedimento le risultanze della testimonianza.

Nel caso in cui, al contrario, sussista la necessità di acquisire agli atti del procedimento in fase dibattimentale la testimonianza, l'esigenza di tutelare il diritto alla difesa dell'imputato impone il superamento del regime di segretezza sull'identità del testimone e sulle dichiarazioni da questo rese in istruttoria allo scopo di consentire il pieno esplicarsi del contraddittorio, nel rispetto del principio di cui all'articolo 6, § 3, lettera d) della "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)" ovvero sia di quello che comunemente è definito come "il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore".

L'articolo 1 prevede, poi, ulteriori forme di protezione nel caso sopra esposto di rivelazione dell'identità del testimone, stabilendo che il dibattimento debba svolgersi a porte chiuse e che il Giudice possa disporre, qualora ne



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

ravvisi l'esigenza, misure atte a garantire la protezione, la salvaguardia dell'incolumità e la sicurezza dello stesso e/o dei suoi prossimi congiunti; in particolare, è prescritto il divieto di diffusione delle generalità e dell'immagine del testimone nonché di notizie che lo riguardino.

Il comma 4 dell'articolo 1 introduce, inoltre, un'ulteriore penetrante forma di garanzia del testimone allo scopo di preservarlo da pregiudizi, misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla testimonianza resa. A tal scopo, laddove risultino elementi di prova della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate, è previsto, a carico del datore di lavoro, pubblico o privato, l'onere di dimostrare la sussistenza di legittime ragioni a fondamento delle stesse.

Viene, inoltre, stabilita la nullità dei provvedimenti sanzionatori o disciplinari adottati illegittimamente dal datore di lavoro.

Le suindicate tutele non sono, ovviamente, garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del testimone per i reati di calunnia o di falsa testimonianza o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Infine, il comma 6 dell'articolo 1 specifica che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5 della Legge n.93/2008 relativa alla segretezza "rafforzata" degli atti processuali sia applicabile anche ai documenti, alle parti di sentenze e di provvedimenti di archiviazione che vedano coinvolto il testimone di reati di corruzione.

Gli articoli da 2 a 5 e l'articolo 7 del decreto legge introducono, invece, modifiche alla Legge n.160/2011 e, in particolare, all'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi.

Le modifiche normative introdotte – che fanno seguito al precedente importante intervento in materia di trasparenza dell'Amministrazione



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

rappresentato dal Regolamento 2 dicembre 2015 n.16 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell'Amministrazione" – sono tese a consentire l'accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione anche indipendentemente da fini di tutela di posizioni giuridiche qualificate e differenziate e senza necessità di motivare la richiesta.

Al fine di contemperare il principio della libera accessibilità e conoscibilità degli atti e provvedimenti amministrativi con la tutela delle posizioni giuridiche di soggetti controinteressati, questi ultimi, se identificati, sono coinvolti nel procedimento di valutazione della richiesta di accesso, mediante la previsione della facoltà di presentare opposizione. Di tale eventuale opposizione l'Amministrazione dovrà tenere conto ai fini dell'adozione della decisione, potendo, in accoglimento della stessa, negare l'accesso agli atti.

L'articolo 7, inoltre, elimina – in pieno accoglimento dei rilievi avanzati dal GRECO - i limiti all'accessibilità ai documenti amministrativi contenuti negli articoli 26, comma 2 e 30, comma 2, lettera d) della Legge n.160/2011.

L'articolo 6 precisa, infine, la disciplina in materia di segnalazioni ai fini di prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale dettata dall'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 16 giugno 2014 n.90, stabilendo come tali segnalazioni possono essere effettuate anche all'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) che provvede, qualora ne ravvisi i presupposti, ad informare l'Autorità giudiziaria o di polizia.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini